

## **STATUTO ASSOCIATIVO**

### **Art. 1**

#### ***Costituzione – Denominazione – Sede***

Fra tutte le società ed organismi affiliati alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) esistenti sul territorio della provincia, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica delle Società affiliate F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) "Sezione Provinciale di Ancona" con sede in Ancona in via Cameranense – Stadio del Conero – 60131 Ancona, in seguito denominata Sezione.

Le Società ed Associazioni affiliate successivamente alla data di costituzione della Sezione, sono ammesse in qualità di soci.

La Sezione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.

### **Art. 2**

#### ***Durata***

La durata della Sezione è stata fissata fino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **Art. 3**

#### ***Scopi***

La sezione ha lo scopo di :

1. garantire la rappresentanza unitaria degli associati, sostenere e valorizzare il ruolo sportivo e sociale da essi svolto;
2. organizzare l'attività sportiva ed amatoriale nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva;
3. promuovere, anche attraverso la gestione di servizi, acque ed impianti a qualsiasi titolo ottenuti, lo sviluppo e la diffusione delle attività intese non solo come disciplina sportiva, ma anche come mezzo di formazione psico-fisica e morale;
4. rappresentare su espresso mandato degli associati nella negoziazione dei diritti d'immagine e di diffusione radio televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
5. rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
6. collaborare con le istituzioni locali per il conseguimento di finalità riguardanti la corretta pratica sportiva, la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia degli ambienti fluviali e della costa marina, la partecipazione alla elaborazione di programmi ad essi attinenti, all'istituzione e alla gestione di aree protette, oasi e parchi;
7. elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile, inviandone il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o al Comune regionale competente per territorio.

La Sezione, inoltre, con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest'ultima:

- promuove e gestisce il tesseramento federale nell'ambito della provincia;
- organizza gare e campionati o altre manifestazioni che la federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
- gestisce nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito del territorio della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto federale;
- provvede alla formazione tecnica ed alla organizzazione di Guardie Giurate Volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ambientale del territorio di competenza, avuto riguardo delle norme e del coordinamento predisposti dall'Amministrazione provinciale.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art 143 del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

- Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà anche accettare spontanee offerte di denaro da parte dei soci, di altre persone fisiche e di enti pubblici e privati, come potrà anche accettare donazioni o eredità.

#### **Art. 4**

##### **Rapporti con soggetti esterni**

La Sezione potrà instaurare rapporti su base negoziale – convenzione, contratto – con soggetti esterni, Associazioni – Società – Enti e persone fisiche che organizzino e praticino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato-orientamento o perseguano la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.

#### **Art. 5**

##### **Diritti e doveri dei soci**

I soci si impegnano a rispettare le disposizioni regolamentari della Sezione.

I soci affiliati inoltre, sono obbligati di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S, nonché a tutte le deliberazioni degli Organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a stabilirne la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.

E' espressamente esclusa la costituzione di rapporti associativi temporanei o contingenti che attribuisca diritti non uniformi. Tutti gli associati hanno diritto di voto (per teste) in Assemblea, se maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; del pari tutti i soci hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, le Persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati e le Associazioni. L'adesione all'Associazione è volontaria.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza;
  2. dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- per i giovani di età inferiore ai 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria podestà.

E' compito del Consiglio direttivo dell'Associazione deliberare entro 30 giorni, su tale domanda. Il Presidente comunica all'aspirante l'accettazione o il respingimento della domanda di iscrizione. Nel caso di accettazione è previsto il versamento della quota di iscrizione. L'iscrizione nel Libro dei Soci si perfeziona solo quando si è verificata la riscossione della quota associativa, da quel momento avviene la piena assunzione dei diritti e dei doveri di socio.

L'ammissione verrà deliberata dal Consiglio direttivo all'unanimità.

L'iscrizione nel libro dei soci conferisce a tutti i soci gli stessi diritti e gli stessi doveri.

I soci debbono inoltre :

- a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i regolamenti della Sezione;
- b) versare puntualmente le tasse sociali stabilite annualmente dall'Assemblea; tali somme saranno dovute per l'intero anno solare anche nel caso di recesso del rapporto associativo;
- c) astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere alla Sezione.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili tranne mortis causa.

#### **Art. 6**

##### **Estinzione del rapporto**

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la revoca dell'affiliazione da parte del F.I.P.S.A.S.;
- b) con lo scioglimento della Società, Associazione o organismo;
- c) con il recesso da parte del socio, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno.

### **Art. 7**

#### ***Tasse associative***

Le tasse associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea. La tassa associativa vale per l'intero anno solare e non è frazionabile o trasmissibile.

### **Art. 8**

#### ***Organi della Sezione***

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Comitati di Settore;
- e) il Collegio dei Proviviri.

### **Art. 9**

#### ***Assemblea***

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della Sezione ed è convocata in sessione "ordinaria" e "straordinaria".

Assiste il Segretario, con diritto di voto, che viene eletto per adempire alle formalità necessarie, e per la verifica della presenza del numero legale dei soci necessario per costituire l'Assemblea e per le deliberazioni. Egli si occupa della stesura del verbale e della relazione all'assemblea.

L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 gennaio per approvare il rendiconto Economico Finanziario, nonché il Bilancio di previsione secondo le disposizioni del presente statuto.

Compete all'Assemblea ordinaria, inoltre, provvedere a:

- a) fissare le quote associative per l'anno in corso;
- b) eleggere ogni quadriennio, gli organi sezionali.

L'Assemblea "ordinaria" ha luogo inoltre:

- a) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) quando 1/5 almeno dei soci ne richiede la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea "straordinaria" ha luogo nei seguenti casi:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) elezione del Consiglio Direttivo dimissionario;
- c) scioglimento della Sezione.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Sezione con lettera semplice nonché per affissione nella sede della medesima almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della riunione in prima convocazione e quella in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è costituita dai Presidenti degli affiliati o da un loro delegato, con voto singolo.

Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, il Delegato provinciale.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli associati o dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto i soci in regola con i versamenti e che non siano morosi; ad essi è consentito, nelle sole assemblee ordinarie, rappresentare a mezzo delega scritta, non più di un socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Sezione e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto a voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con semplice delega conferita per iscritto ad altri soci

Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte nell'apposito registro.

**Art. 10**  
**Presidente**

Il Presidente della Sezione eletto dalla Assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la Sezione stessa; ne firma gli atti ed i documenti; convoca il Consiglio Direttivo ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee.

Nei casi di estrema urgenza adotterà le deliberazioni nelle materia riservate al Consiglio, con l'obbligo di sottoporle all'Organo medesimo nella prima riunione utile.

In caso di sua assenza o temporaneo adempimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente o, in difetto, dal consigliere più anziano.

**Art. 11**  
**Consiglio Direttivo**

La Sezione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da uno a sei consiglieri eletti dall'Assemblea e dai Presidenti dei Settori Sportivi con le modalità indicate dall'art. 12.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della Sezione.

Predisporre i programmi di attività e ne cura l'attuazione per il perseguimento delle finalità statutarie, in conformità alle direttive dell'Assemblea degli associati:

Il Consiglio Direttivo inoltre, provvede

- a) ad indire le Assemblee;
- b) approvare le norme regolamentari della Sezione e le loro modifiche;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) predisporre, nei tempi e nei modi previsti dal successivo art. 17 il conto consuntivo ed il bilancio di previsione unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, nonché a quella di programmazione gestionale;
- e) nominare il Vice-Presidente ed il Segretario;
- f) nominare Commissioni e conferire incarichi;
- g) deliberare l'approvazione di convenzioni e di atti con enti e privati;
- h) nominare, fermo restando quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto Federale, propri rappresentanti per la integrazione numerica di organi tecnico-consultivi previsti da leggi e regolamenti;
- i) assumere ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della Sezione che non sia di competenza di altri organi.

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Delegato Provinciale senza diritto a voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario da parte del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, quello dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

**Art. 12**  
**Comitati di Settore**

L'Attività sportiva della Sezione si esplica attraverso la costituzione di specifici Settori tecnici:

- Acque Interne;
- Acque Marittime;

- ❑ Attività Subacquee;
- ❑ Nuoto Pinnato-Orientamento.

Nell'ambito dell'Assemblea elettiva le Società operanti in ciascun Settore sportivo provvederanno, con votazioni separate, alle elezioni di un Comitato tecnico sportivo composta da due membri e dal Presidente. Questi, una volta eletto, farà parte di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione, I Comitati di Settore provvedono ad elaborare programmi e regolamenti di attività, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e ne curano la corretta e puntuale attuazione.

### **Art. 13**

#### ***Collegio dei Probiviri***

L'Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio e i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare. Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato, entro 30 giorni dalla convocazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.

### **Art. 14**

#### ***Presentazione candidature***

Per ricoprire le cariche degli organi previsti dall'art. 8 del presente Statuto i tesserati, che ne abbiano i requisiti, dovranno depositare presso la segreteria della Sezione, 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, formale candidatura sottoscritta su apposito modello predisposto dalla Sezione Provinciale. Sono ammesse le candidature trasmesse a mezzo fax, purchè seguite dal modello originale.

### **Art. 15**

#### ***Requisiti di eleggibilità***

Possono ricoprire cariche sociali coloro che:

- a) abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) non abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I. o da Federazione sportiva.

### **Art. 16**

#### ***Risorse finanziarie***

Le risorse finanziarie sono costituite da:

- ❑ contributo F.I.P.S.A.S. per le spese di funzionamento;
- ❑ contributi degli associati e dei tesserati della provincia;
- ❑ introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi;
- ❑ quote di tesserati F.I.P.S.A.S. residenti nelle altre provincie, per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- ❑ introiti da pubblicità, sponsorizzazioni, commercializzazione e diritti radiotelevisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- ❑ contributi da Enti pubblici e privati.

### **Art.17**

#### ***Bilancio di previsione e rendiconto economico-finanziario annuale***

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico-finanziario, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la segreteria della Sezione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedono.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

**Art. 18**

***Sanzioni disciplinari***

Al socio che si rende colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consigli Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) sospensione dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee.

**Art. 19**

***Scioglimento dell'Associazione***

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere deliberata solamente dall'Assemblea straordinaria convocata espressamente su richiesta di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto o, per intervenute impossibilità di realizzazione degli scopi sociali, dal Consiglio Direttivo.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti espressi in Assemblea.

Non è ammessa alcuna forma di delega.

Nel caso di approvazione dello scioglimento, l'Associazione è obbligata a devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20**

***Disposizioni finali***

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

**Art. 21**

***Entrata in vigore***

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio federale della F.I.P.S.A.S.

Ancona, 7 maggio 2011

IL PRESIDENTE  
Sandro Fiorentini